

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 dicembre 2010 (13.12) (OR. en)

17409/10 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2008/0062 (COD)

TRANS 366 CODEC 1453 DAPIX 54 ENFOPOL 357

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	delegazioni
n. doc. prec.:	16944/10 TRANS 356 CODEC 1383 DAPIX 53 ENFOPOL 347
n. prop. Com:	7984/08 TRANS 100 CODEC 416
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale
	- Conclusione sull'accordo politico

Si allegano per le delegazioni:

- la dichiarazione comune di AT, CZ, FR, ES, IT e PT,
- la dichiarazione di DE,
- la dichiarazione di IE,
- la dichiarazione di UK, e
- la dichiarazione della Commissione

che saranno iscritte nel verbale del Consiglio TTE del 2 dicembre 2010.

17409/10 ADD 1 gro/FLA/sv/T 1

DG C I

DICHIARAZIONE COMUNE DI AUSTRIA, REPUBBLICA CECA, FRANCIA, ITALIA, PORTOGALLO E SPAGNA

"I succitati Stati membri intendono dichiarare che, ai fini delle indagini volte ad accertare la responsabilità dell'infrazione connessa alla sicurezza stradale, si possono adottare tutte le misure previste dal diritto nazionale".

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Articolo 4, paragrafo 1bis:

il paragrafo

"Conformemente alla presente direttiva, lo Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti unicamente ai fini delle indagini volte ad accertare, a norma del diritto nazionale, la responsabilità dell'infrazione connessa alla sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3."

va inteso nel senso che soltanto il conducente può essere considerato personalmente responsabile, essendo il solo ad aver commesso l'infrazione. A parere della delegazione tedesca, i dati trasmessi sul proprietario del veicolo potranno essere utilizzati soltanto ai fini dell'identificazione del conducente."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"La misura proposta rientra nella parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si applica pertanto il protocollo (N. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non è vincolata da tale misura a meno che non abbia notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione di una delle misure proposte".

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"La misura proposta rientra nella parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si applica pertanto il protocollo (N. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 di tale protocollo, il Regno Unito non è vincolato da tale misura a meno che non abbia notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desidera partecipare all'adozione di una delle misure proposte".

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione prende atto dell'unanimità in sede di Consiglio sul progetto di compromesso della presidenza, anche per quanto riguarda la sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione, cioè l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c) del TFUE, con l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE. Pur condividendo il parere del Consiglio circa l'importanza di perseguire gli obiettivi della direttiva proposta al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Commissione ritiene tuttavia che, da un punto di vista giuridico ed istituzionale, l'articolo 87, paragrafo 2 del TFUE, non costituisca la base giuridica appropriata e si riserva pertanto il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione".